SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1637)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ROMITA)

col Ministro della Difesa

(SPADOLINI)

col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

e col Ministro per la Funzione Pubblica

(GASPARI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1986

Incremento degli organici degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo della guardia di finanza

ONOREVOLI SENATORI. — Le accresciute inderogabili esigenze operative connesse con la recrudescenza del fenomeno della criminalità economica organizzata e dell'evasione fiscale nei diversi settori impositivi richiedono provvedimenti urgenti intesi all'adeguamento quantitativo e qualitativo degli organici del Corpo della guardia di finanza, onde consentire la concreta realizzazione dei compiti ad esso affidati.

Il disegno di legge proposto — finalizzato al suddetto adeguamento — prevede:

a) un incremento organico — da realizzarsi nel triennio 1986-1988 — di quaranta ufficiali, di cui due colonnelli, sei tenenti colonnelli, tre maggiori, diciassette capitani e dodici tenenti, quattrocento sottufficiali e seicento militari di truppa, teso a potenziare — in particolare — i reparti maggior-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1750)

(*Ministero finanze - Personale militare*)

mente impegnati nella lotta alla criminalità economica organizzata e nel controllo degli adempimenti documentali previsti dalla legislazione fiscale mediante l'istituzione di alcune unità a livello di comando di compagnia ed il rafforzamento dei nuclei di polizia tributaria a cui — tra l'altro — le recenti disposizioni emanate in materia di imposizione diretta ed indiretta impongono uno sforzo maggiore nel settore prettamente tributario.

È altresì necessario considerare che l'avvenuta riduzione dell'orario di servizio normale settimanale da 42 a 40 ore, conseguente all'attuazione della legge 1° aprile 1981, n. 121, comporta una maggiore esigenza di personale per poter mantenere l'attuale livello di operatività;

b) indizione negli anni 1986 e 1987 di due concorsi straordinari per il reclutamento complessivamente di:

quaranta ufficiali subalterni, tratti dai laureati che abbiano prestato o stiano prestando servizio quali sottotenenti di complemento nella Guardia di finanza;

quattrocento vicebrigadieri, tratti dagli appuntati del Corpo.

Premesso che la formazione del personale richiede oggi, mediamente, cinque anni per gli ufficiali e tre anni per i sottufficiali, i concorsi straordinari rappresentano la procedura migliore per realizzare concretamente ed in tempi brevi l'incremento organico di cui alla precedente lettera *a*), consentendo l'immissione immediata nel servizio attivo di linfa nuova e qualitativamente elevata.

Accanto a tali provvedimenti è stata anche prevista — all'articolo 5 — l'elevazione del comando della Scuola di polizia tributaria — istituita con legge 29 ottobre 1965, n. 1218 — da comando di Corpo a comando di zona, con diretta dipendenza dell'istituto dal Comando generale.

Il provvedimento appare opportuno in quanto consente di equiparare il più alto e qualificato istituto di formazione professionale del Corpo alle scuole di altre Amministrazioni, quali la Scuola interforze di polizia, la Scuola di applicazione dell'Arma dei carabinieri e la Scuola centrale Vanoni, rispettivamente rette da un dirigente generale, da un generale di brigata e da un professore universitario pari ad un dirigente generale.

L'ufficiale generale da destinare al comando dell'istituto è tratto dalla forza organica del Corpo.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è stato quantificato in lire 8.000 milioni, lire 15.400 milioni e lire 22.815 milioni, rispettivamente, per gli anni 1986, 1987 e 1988.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli organici degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti in conformità alla tabella 1 allegata alla presente legge che sostituisce la corrispondente tabella 1 annessa al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Art. 2.

Gli organici dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo della guardia di finanza sono stabiliti come segue:

sottufficiali n. 17.631;

militari di truppa n. 34.300.

Art. 3.

Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge saranno realizzati in tre anni, a decorrere dal 1° gennaio 1986, secondo le progressioni indicate nelle tabelle 2 e 3 allegate alla presente legge che sostituiscono le tabelle 3 e 4 allegate al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Art. 4.

1. Il Corpo della guardia di finanza è autorizzato ad indire concorsi straordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di:

a) quaranta sottotenenti, venti in ciascuno degli anni 1986 e 1987, tratti dagli ufficiali di complemento, di età non superiore ad anni trenta, che abbiano prestato o stiano prestando servizio di prima nomina nella Guardia di finanza;

b) quattrocento vicebrigadieri, duecento in ciascuno degli anni 1986 e 1987, tratti dagli appuntati in servizio continuativo della Guardia di finanza che abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età.

2. I posti risultati non coperti in uno dei concorsi indicati nelle lettere *a*) e *b*) del precedente comma potranno essere portati in aumento dei posti messi a concorso nell'anno successivo.

3. Le modalità di svolgimento dei concorsi straordinari ed i requisiti per parteciparvi sono fissati con decreto del Presidente della Repubblica. Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi dei pubblici impieghi non si applicano al limite massimo di età stabilito per i concorsi di cui alla precedente lettera *a*).

4. I vincitori dei concorsi saranno, rispettivamente, nominati:

a) sottotenente in servizio permanente effettivo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale, nello stesso anno solare, sono nominati ufficiali i provenienti dal corso di cui all'articolo 2, numeri 1) e 2), della legge 29 maggio 1967, n. 371;

b) i vicebrigadieri in servizio continuativo nell'ordine di graduatoria finale del concorso, con decorrenza da data successiva a quella di approvazione della graduatoria finale stessa, ma comunque da una data posteriore a quella sotto la quale sono stati nominati sottufficiali, nello stesso anno solare, gli appuntati ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 dicembre 1975, n. 627.

5. Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinate le modalità per la partecipazione degli ufficiali e sottufficiali, di cui al precedente comma, a corsi straordinari di preparazione e aggiornamento.

Art. 5.

L'articolo 2 della legge 29 ottobre 1965, n. 1218, concernente l'istituzione di una

Scuola di polizia tributaria, è sostituito dal seguente:

« La Scuola di polizia tributaria è equiparata al comando di zona e dipende dal Comando generale della guardia di finanza.

Il periodo trascorso al comando della Scuola di polizia tributaria è valido ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

Nei confronti del personale in servizio presso il comando della Scuola di polizia tributaria le funzioni di comandante di corpo sono attribuite al vice comandante dell'istituto ».

Art. 6.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.000 milioni per il 1986, in lire 15.400 milioni per il 1987 ed in lire 22.815 milioni per il 1988 — ivi comprese le spese di vestiario, equipaggiamento, casermaggio, impianti tecnici, motorizzazione e accasermamento, connesse al reclutamento, pari a lire 600 milioni per ciascun anno — si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento preordinato per « Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA 1

ORGANICI ED AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
Generale di divisione	—	—	5	—	—
Generale di brigata	Scelta	Un anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o della Scuola di polizia tributaria o comando equipollente	18	1 o 2 (*b*)	Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello	Scelta	Un anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente	62	4 o 5 (*c*)	Un quinto dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	Scelta	Due anni di comando di gruppo territoriale, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, o due anni di comando equipollente, qualora si sia compiuto 2 anni di comando di compagnia territoriale nel grado di capitano o tenente (*e*)	322	12 (*d*)	Un dodicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	Anzianità	—	167	—	—
Capitano	Scelta	Due anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente	545	41	Un diciottesimo dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	Anzianità	Due anni di comando di tenenza o comando equipollente, compiuto nel grado di tenente . .	550	—	—
Sottotenente	Anzianità	Superare il corso di applicazione (*f*) . . .		—	—

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
(*b*) Dal 1986 ciclo di cinque anni: due promozioni nel primo anno ed una promozione nel secondo, terzo, quarto e quinto anno.
(*c*) Dal 1986 ciclo di tre anni: cinque promozioni nel primo e nel secondo anno e quattro promozioni nel terzo anno.
(*d*) Le dodici promozioni annue al grado di colonnello si effettueranno a decorrere dal 1° gennaio 1988.
Per il 1986 ed il 1987 le promozioni al grado di colonnello verranno conferite nel numero di 13.
(*e*) I periodi — inferiori ai due anni — trascorsi al comando di compagnia territoriale comportano una corrispondente riduzione del periodo di comando territoriale richiesto per l'avanzamento al grado di colonnello.
(*f*) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

TABELLA 2

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA

Grado	Organici al 1° gennaio		
	1986	1987	1988
Colonnello	61	62	62
Tenente colonnello . .	318	320	322
Maggiore	165	166	167
Capitano	533	539	545
Tenente e sottotenente .	542	546	550

Per il raggiungimento dei volumi organici stabiliti nella presente tabella nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, saranno osservate le seguenti disposizioni:

a) a colonnello: una promozione per aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1986 e 1987 in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Per effettuare la promozione prevista per il 1° gennaio 1986, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia stato già formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli relativo a detto anno 1986, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di colonnello nel quale sarà iscritto, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il primo tenente colonnello già compreso nella graduatoria di merito formata per il 1986 e non iscritto nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso le promozioni a colonnello da conferire nel 1986 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento ordinario;

b) a maggiore: una promozione ad aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1986, 1987 e 1988 in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata al decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

Per effettuare la promozione prevista per il 1° gennaio 1986 qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo a detto anno 1986, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale sarà iscritto, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il primo capitano già compreso nella graduatoria di merito formata per il 1986 e non iscritto nel citato quadro ordinario di avanzamento. In tal caso, le promozioni a maggiore sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro ordinario di avanzamento.

TABELLA 3

Categoria	Organici al 1° gennaio		
	1986	1987	1988
Sottufficiali . . .	17.364	17.497	17.631
Militari di truppa . .	33.900	34.100	34.300